

REBUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA E DI ADDETTO ALLA SICUREZZA DEI SITI MINERARI ALLA SOCIETA' IN HOUSE IGLESIAS SERVIZI S.R.L.

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo

TRA

Il Dott. Paolo Carta nato a San Giovanni Suergiu il 19/9/1964, nella sua qualità di Dirigente dei servizi socio culturali del comune di Iglesias, che agisce per conto e nell'interesse dello stesso comune – Codice Fiscale: 00376610929, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune di Iglesias;

E

Il Dott Andrea Testa nato a Iglesias il 9/6/1983 nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Iglesias Servizi Srl partecipata pubblica del comune di Iglesias, con sede legale in, P.zza Municipio n.1 C.F. 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di Cagliari, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità "società affidataria";

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n° 1 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata, a capitale interamente pubblico con la finalità di avviare procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili operanti nel Comune di Iglesias e di gestione di servizi strumentali da affidarsi in house providing;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21 luglio 2009 è stato approvato il Piano d'Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall'INSAR;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08.03.2018 è stato approvato il nuovo statuto della Società, uniformandolo ai dettami normativi contenuti nel D.lgs. 175/2016;
- con atto notarile rep. 34187 raccolta n. 19719, datato 10 aprile 2018 dello studio notarile Avv. Lamberto Corda di Iglesias, registrato fiscalmente a Cagliari il 16/04/2018

al n° 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n° 16520 con il quale l'assemblea ordinaria della Società Iglesias Servizi S.r.l., ha approvato il nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ed ha adempiuto alle vigenti prescrizioni normative;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° del è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in house providing alla Società a capitale interamente pubblico "Iglesias Servizi srl" dei servizi di guida turistica e addetto alla sicurezza dal _____ al _____;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico, IGLESIAS SERVIZI Srl, con sede legale in Iglesias, che, come sopra rappresentata, accetta:

- il servizio di guida turistica o ambientale/escursionistica da reperire tramite selezione pubblica;
- il servizio di addetto alla sicurezza tramite proprie maestranze;

La fornitura prevede la prestazione di 7 guide turistiche o ambientali/escursionistiche per 40 ore settimanali per 36 mesi da suddividere tra Porto Flavia, la Grotta di Santa Barbara, Galleria Villamarina ed i siti museali cittadini. Gli addetti alla sicurezza dovranno garantire il servizio presso i siti minerari per lo stesso periodo. L'Amministratore unico della società affidataria conferma di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

Articolo 3 (Corrispettivo dell'affidamento)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Iglesias alla società affidataria per il pieno adempimento della convenzione è stabilito in € 258.893,25 iva esente, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione, nella misura di legge e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture a seguito dei controlli sulla regolare esecuzione.

Articolo 4 (Specifiche del servizio affidato ed obblighi della Società affidataria)

I servizi in oggetto vengono trasferiti dal Comune di Iglesias ed accettati dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto, più precisamente la società deve effettuare le seguenti attività:

- A) **Il servizio di guida turistica** ovvero di operatori che per professione "accompagnano singoli o gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche". Si tratta dunque di un'attività di tipo spiccatamente culturale, unica nell'ambito del settore turistico di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico locale, anche mediante il coordinamento ed il sostegno alla attività di altri soggetti istituzionali. Detto servizio è stato finora svolto dalle guide turistiche assunte dalla Società in house è scaduto al 31/12/2021.

Tali operatori dovranno assicurare l'accompagnamento dei gruppi o singoli in visita presso i siti minerari (Port Flavia – Grotta Santa Barbara – Galleria Villamarina) oltre che, eventualmente, distribuire materiale promozionale sulle attrattive turistiche proprie del nostro territorio, spaziando anche in ambiti più vasti e forniscono informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione, di itinerari di visita ed escursione personalizzati del territorio di cui promuovono il prodotto turistico.

Potranno essere incaricati di affiancare l'attività dello Sportello Turistico (IAT) supportando altresì attività di prenotazione dei servizi turistici locali come quello di visita ai siti minerari.

L'operatore dovrà avere idonea formazione sulla storia e geologia del territorio e la conoscenza adeguata di almeno due lingue.

Dovrà garantire 40 ore settimanali di apertura, anche nei giorni festivi di maggiore affluenza turistica, con orario flessibile, specie in concomitanza con le manifestazioni più rilevanti dell'estate iglesiente.

A tale servizio si aggiunge la gestione del bookshop presso Porto Flavia, così come disposto dalla deliberazione C.C. n°8 del 08/05/2020.

- B) **Il Servizio di sicurezza dei siti minerari di Porto Flavia – Masua e della Grotta di Santa Barbara e all'occorrenza della Galleria Villamarina.**

Questi siti, sono stati aperti alla visita pubblica, in maniera continuativa, dal 2015 ad oggi. Tale continuità ha dato i suoi frutti favorendo e rilanciando il flusso turistico sul territorio del

Comune. Tali siti constano ogni giorno centinaia di visitatori, molti dei quali stranieri, rapiti dal singolarità del contesto, unico al mondo.

C) Provvedere alla vendita dei gadget e dei libri presso il book shop che è in corso di allestimento presso Porto Flavia. Tale servizio è stato affidato ad Iglesias servizi Srl con deliberazione C.C. n°8 del 08/05/2020.

A tutt'oggi detti servizi sono gestiti in via sperimentale e diretta dalle Guide turistiche della Società Iglesias servizi srl.

Occorre proseguire l'affidamento di detto servizio tramite la Società in House, una volta avvenuta la specifica formazione necessaria per poter garantire un efficace gestione, ovvero il corso di primo soccorso ed il corso antincendio.

Si rileva, altresì, che una gestione del servizio da parte della Società in house consente un risparmio per l'Ente di € 9.773,40 per 26 settimane, sul costo delle guide turistiche inizialmente incaricate da parte del Consorzio del Parco Geominerario, cui si somma il costo del personale di sicurezza che sarà affidato alle maestranze di Iglesias Servizi srl.

Articolo 5 (Durata dell'affidamento)

Il servizio è trasferito per il periodo dal momento della stipula per la durata di 36 mesi. L'eventuale prosecuzione del servizio sarà subordinata all'adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 6 (Penalità)

Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale nella misura determinata per la gravità della manchevolezza contestata. Nel caso di manchevolezze e ritardi che determinano persistenti carenze nell'effettuazione del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la continuità, può, comunque rescindere il contratto ed affidare, immediatamente, il servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. In caso di negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di giorni 5 a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si applicheranno a carico dell'impresa una sanzioni variabile da €500,00 a €2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In caso di recidiva nell' arco

di 60 giorni la penalità applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 7 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa della presente convenzione, fermo restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune società.

Articolo 8 (divieto di cessione della convenzione e subappalto)

La cessione della presente convenzione e l'affidamento in sub appalto non sono consentiti, a pena di nullità.

Articolo 9 (Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 10 (Polizza assicurativa)

La società affidataria è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso l'amministrazione e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione delle prestazioni della presente convenzione. La Società, allo scopo di sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo ha stipulato polizza assicurativa n.emessa dalla compagnia, in data -----, nella formacon un massimale non inferiore all'importo dei servizi affidati.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone è stipulata per una somma assicurativa pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Articolo 11 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può. Qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 12 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 13 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto la società affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Iglesias Via Isonzo n.7.

Articolo 14 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del comune di Iglesias.

Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Iglesias, ai sensi del decreto legislativo, n. 196/2003, informa la società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente
del Settore Socio Culturale

L'Amministratore unico
della Società Iglesias Servizi srl

(Dott. Paolo Carta)

(Dott. Andrea Testa)